Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 149**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 luglio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 2 LUGLIO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1949. — **Compagnia fondiaria regionale - Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1949. — **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia imprese elettriche liguri « Cieli » in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Nebiolo, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1949. — **Cotonificio Udinese, s. p. a., in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1949. — **Società imprese Centro Italia, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1949. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Estrazione di premi. — **« C.I.F. » Compagnia italiana funivie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1949. — **Società immobiliare Vesuviana, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1949. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1949. — **Società per azioni strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1949. — **S. p. A. Fratelli Galinari, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1949.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1949, n. **338.**

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — VANONI — GRASSI — PELLA — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Roccamena (Palermo) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari, approvate con decreto reale 23 febbraio 1942, n. 369;

Vista la deliberazione 8 febbraio 1946 della Giunta municipale di Roccamena, approvata il 9 marzo 1946 dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo, con la quale è stato chiesto il passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quell'abitato, ed è stato altresì approvato lo schema della convenzione da stipulare con l'Ente medesimo;

Vista la deliberazione 30 aprile 1946, con cui l'Ente Acquedotti Siciliani ha aderito alla richiesta suddetta;

Vista la deliberazione 24 agosto 1947, del Consiglio comunale di Roccamena, approvata il 31 gennaio 1948 dal Comitato provinciale dei prezzi di Palermo, con la quale si è stabilito di far luogo all'aumento dei canoni di concessione di acqua potabile;

Vista la convenzione stipulata il 3 luglio 1946 in forma pubblica amministrativa, tra il comune di Roccamena e l'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Roccamena (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvate le domande di passaggio secondo la convenzione stipulata il 3 luglio 1946, fra il comune di Roccamena e l'Ente Acquedotti Siciliani.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1949
Registro Lavori pubblici n. 6, foglio n. 78

(2415)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1948.

Vendita, per uso di collezione, delle carte valori postali coloniali fuori corso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto 20 febbraio 1939, n. 662, concernente le norme sulla Gestione vendite filateliche del Ministero dell'Africa italiana;

Ritenuto necessario maggiorare il prezzo di alcune specie di carte valori postali coloniali fuori corso che saranno poste in vendita per uso di collezione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 15 gennaio 1949, le seguenti carte valori postali coloniali fuori corso saranno vendute, per uso di collezione, presso gli uffici della Gestione vendite filateliche di questo Ministero, al prezzo di contro a ciascuna segnato:

A.O.I. 1938 francobolli ordinari:

AO or 1	da cent.	2	a L. 20
AO or 4	»	10	» 1
AO or 5	»	15	» 1
AO or 6	»	20	» 1
AO or 7	»	25	» 1
AO or 8	»	30	» 1
AO or 9	»	35	» 2
AO or 10	»	50	» 2
AO or 11	»	75	» 2
AO or 12	da L.	1 —	» 2
AO or 13	»	1,25	» 2
AO or 15	»	2 —	» 20
AO or 16	»	2,55	» 50
AO or 17	»	3,70	» 310
AO or 18	»	5 —	» 35
AO or 19	»	10 —	» 50
AO or 20	»	20 —	» 100

Detti valori saranno venduti soltanto in serie di 17, al prezzo globale di L. 600, oppure in serie ridotta di 10 (dal AO or 4 al AO or 13), al prezzo di L. 15.

A.O.I. 1938 francobolli di posta aerea:

AO pa 3	da cent.	60	a L. 2
AO pa 5	da L.	1 —	» 3
AO pa 6	»	1,50	» 5
AO pa 7	»	2 —	» 10
AO pa 8	»	3 —	» 10
AO pa 9	»	5 —	» 20
AO pa 10	»	10 —	» 100
AO pa 11	»	25 —	» 150

Detti valori saranno venduti soltanto in serie di 8, al prezzo globale di L. 300, oppure in serie di 5 (AO pa 3, 5, 6, 7, 8) al prezzo globale di L. 30.

A.O.I. 1938 francobolli di espresso:

AO x 1 da L. 1,25 a L. 20
AO x 2 » 2,55 » 20

La serie si venderà soltanto completa al prezzo di L. 40.

A.O.I. 1938 francobolli di posta aerea ed espresso:

AO pax 1 da L. 2 — a L. 25
AO pax 2 » 2,50 » 25

La serie si venderà soltanto completa al prezzo di L. 50.

Libia 1921 francobolli ordinari della serie pittorica (fil. corona, dent. 14):

LI or 23 da cent. 30 a L. 5
LI or 24 » 50 » 2

Eritrea 1937 francobolli per pacchi (sovrastampa «Eritrea» in nero grande su emissione Italia 1927 fascio littorio). Valore complementare alle emissioni 1927-1936:

ER pac 32 da L. 2 (verde) a L. 250

Art. 2.

Le modalità di vendita ed il numero degli esemplari di ciascun valore che potranno essere ceduti ai singoli acquirenti, verranno resi noti a cura del Servizio filatelico dipendente da questo Ministero.

Roma, addì 30 dicembre 1948

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1949
Registro Africa italiana n. 12, foglio n. 24

(2448)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1949.

Distruzione di valori postali coloniali dichiarati fuori uso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto 20 febbraio 1939, n. 662, concernente le norme sulla Gestione vendite filateliche del Ministero dell'Africa italiana;

Vista la relazione in data 8 novembre 1948, della Commissione formata ai sensi dell'art. 7 del predetto regio decreto:

Ritenuta la opportunità di procedere alla distruzione di determinati quantitativi di valori postali coloniali non più necessari all'uso;

Decreta:

Art. 1.

I valori postali distinti ed enumerati nell'art. 2 del presente decreto, appartenenti a tipi emessi per i Governi dell'Africa italiana e facenti parte di scorte non potute inviare tempestivamente a destinazione per forza degli eventi bellici, sono dichiarati fuori uso, perchè non necessari, in quanto eccedenti i quantitativi destinati alla vendita a scopi filatelici come da decreto in data 30 dicembre 1948.

Art. 2.

L'Ufficio filatelico del Ministero dell'Africa italiana provvederà, nei modi di legge, alla distruzione dei valori postali di seguito specificati:

1938 A.O.I. ordinario:

cent.	2	arancione	N.	448
»	10	seppia	»	220.448
»	15	verde nero	»	170.448
»	20	rosso	»	240.448
»	25	verde	»	270.448
»	30	bruno	»	270.448
»	35	bleu	»	85.448
»	50	violetto	»	1.014.998
»	75	rosso geranio	»	946.453

lire	1 — verde oliva	N.	6.042.203
»	1,25 azzurro	»	2.341.953
»	2 — rosa	»	1.769.453
»	2,55 bruno cupo	»	1.927.453
»	3,70 viola malva	»	119.453
»	5 — azzurro	»	1.407.203
»	10 — rosso bruno	»	688.953
»	20 — verde pisello	»	403.953
1938 A.O.I. posta aerea:			
cent.	60 arancione	N.	14.948
lire	1 — nero bleu	»	229.948
»	1,50 viola malva	»	1.712.453
»	2 — azzurro	»	782.453
»	3 — rosso mogano	»	240.453
»	5 — bruno rosso	»	299.953
»	10 — viola rosso	»	170.203
»	25 — azzurro scuro	»	182.453
1938 A. O. I. espresso:			
lire	1,25 verde	N.	1.740.453
»	2,50 rosso	»	2.169.953
1938 A. O. I. aereo espresso:			
lire	2 — grigio cenere	N.	1.399.954
»	2,50 bruno seppia	»	4.145.253
1921 Libia serie pittorica fil. Corona dent. 14:			
lire	0,30	N.	999.800
»	0,50	»	1.099.800

Roma, addì 1 gennaio 1949

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1949
Registro Africa italiana n. 10, foglio n. 120.

(2449)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, ente morale con sede in Saluzzo (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 18 aprile 1939;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della assemblea dei soci della Cassa predetta in data, rispettivamente, del 4 ottobre e 14 novembre 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, ente morale con sede in Saluzzo (Cuneo), allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1949.

Modificazione dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 11 marzo 1948, e sussessivamente modificato con decreto dello stesso Ministro per il tesoro in data 2 ottobre 1948;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1949 dal Consiglio di amministrazione del Banco stesso, nonchè il parere espresso in proposito dal Consiglio generale dell'Istituto nella tornata del 29 aprile 1949:

Sulla proposta del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 6, paragrafo terzo «Altre operazioni e servizi», n. 10, dello statuto del Banco di Napoli è modificato come segue:

«Depositi a semplice custodia, aperti o chiusi, di documenti, titoli e valori e depositi in amministrazione di titoli e valori».

Gli articoli 18, 19, 22, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 46, 61, 62, 63, 64, 66, 68 e 76 dello statuto stesso sono modificati come segue:

Art. 18. — Il presidente, o in caso di assenza o di impedimento il vice-presidente, ha la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi.

Il presidente ha facoltà di autorizzare tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 19. — Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

approva, su proposta del direttore generale, le norme regolamentari riguardanti le operazioni e i servizi del Banco;

elegge annualmente nel proprio seno tre componenti il Comitato direttivo:

istituisce, quando ne ravvisi la necessità, su proposta del direttore generale, commissioni di sconto, comitati tecnici e commissioni speciali, di qualsiasi natura, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

determina i limiti di competenza del Comitato direttivo, del direttore generale e, su proposta del direttore generale, quelli dei direttori centrali, dei funzionari di grado direttivo addetti alla direzione generale e delle direzioni delle filiali per le operazioni di credito ordinario e per quelle delle sezioni speciali; e delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito ordinario e quelle delle sezioni speciali di propria competenza:

determina i limiti di competenza del Comitato direttivo e del direttore generale: per gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed

ogni altra formalità ipotecaria; per le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali; e delibera su tali atti quando eccedano i limiti di competenza del Comitato direttivo;

delibera, su proposta del direttore generale, l'istituzione, la chiusura e la trasformazione delle filiali;

delibera sulle proposte da presentare agli organi competenti per le modifiche dello statuto, nonchè su quelle relative a modifiche del regolamento per il personale ed in genere sulle materie riguardanti disciplina del rapporto d'impiego e di lavoro;

esamina i bilanci ed i conti economici del Banco e delle sezioni speciali e ne autorizza la presentazione al Consiglio generale, con le proposte per il riparto degli utili;

convoca il Consiglio generale;

approva, su proposta del direttore generale, i quadri organici complessivi per le singole categorie del personale e le loro modificazioni;

determina il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

provvede, su proposta del direttore generale, alla nomina, promozione, collocamento a disposizione, in disponibilità, fuori ruolo ed a riposo, alle dimissioni di ufficio, alla dispensa dal servizio del personale di grado direttivo non inferiore a direttore di succursale ed equiparato:

provvede, su proposta del direttore generale, alla destinazione, al trasferimento ed alla concessione della facoltà di firma per i funzionari di grado direttivo non inferiore a direttore di succursale ed equiparato;

provvede, su proposta del direttore generale, alla revoca ed alla destituzione del personale di qualsiasi grado;

delibera la eliminazione dalle scritture dei crediti di importo unitario superiore alle Lit. 3.000.000;

delibera sulle partecipazioni ad enti creati o promossi dallo Stato;

delibera la concessione di mutui ad enti pubblici;

autorizza l'abbandono ed il recesso dagli atti e dalle azioni giudiziarie e accetta analoghi recessi e rinunzie dalle altre parti in causa;

adempie ogni altro compito ad esso riservato dallo statuto o da leggi speciali.

Art. 22. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere presenti almeno cinque dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di amministrazione può sentire, su singole questioni, i funzionari incaricati della trattazione di esse.

Art. 28. — Il Comitato direttivo, in particolare, su proposta del direttore generale:

fissa i criteri di carattere generale per le condizioni relative alle operazioni ed ai servizi;

predispone il bilancio annuale del Banco e di ogni sezione per le decisioni del Consiglio di amministrazione;

autorizza le operazioni di credito ordinario e delle sezioni speciali nei limiti della propria competenza;

nomina e revoca i corrispondenti;

provvede alla nomina, alla promozione, al collocamento in disponibilità, fuori ruolo ed a riposo, alla dispensa dal servizio ed alle dimissioni di ufficio del personale di grado direttivo inferiore a direttore di succursale ed equiparato e di tutto il personale di grado non direttivo;

provvede alla liquidazione delle pensioni e delle indennità di quiescenza, alla concessione di indennità speciali ed al riconoscimento di vantaggi economici e di carriera ammessi da leggi o da regolamenti per tutto il personale;

provvede alla destinazione, al trasferimento ed alla concessione della facoltà di firma per i funzionari di grado direttivo inferiore a direttore di succursale ed equiparato;

adotta nei confronti del personale tutti i provvedimenti di propria competenza, contemplati dallo speciale regolamento;

nomina e revoca i titolari delle rappresentanze;

consente, nei limiti della propria competenza, gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria, le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali;

delibera la eliminazione dalle scritture dei crediti di importo unitario non superiore a Lit. 3.000.000;

autorizza l'adesione a concordati preventivi e fallimentari;

deferisce ad arbitri la definizione di speciali questioni;

autorizza le espropriazioni immobiliari in danno dei debitori, mediante offerte di prezzo, ed il concorso agli incanti, in quanto sia opportuno per il recupero dei crediti del Banco;

delibera l'assunzione di ricevitorie, tesorerie ed esattorie.

Il presidente, in caso di evidente urgenza, può adottare, su proposta del direttore generale, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Art. 29. — Il Comitato direttivo si riunisce almeno tre volte al mese su invito del presidente o di chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre fra i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Il Comitato direttivo può sentire, su singole questioni, i funzionari incaricati della trattazione di esse.

Art. 34. — Il direttore generale, in particolare:

autorizza, su proposta degli uffici competenti, le operazioni di credito ordinario e delle sezioni speciali, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione

adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal regolamento del personale;

approva, nei limiti consentiti dal comma decimo dell'art. 19, i singoli organici dei servizi della Direzione generale e delle filiali;

assume impiegati avventizi, attenendosi ai criteri generali fissati in materia dal Consiglio di amministrazione;

colloca in aspettativa il personale per qualsiasi motivo e accorda congedi straordinari;

sovraintende a tutti i servizi e vigila per il buon andamento del lavoro;

stabilisce l'ordinamento interno della Direzione generale e la competenza amministrativa dei singoli servizi, riferendone al Comitato direttivo;

approva le istruzioni per il funzionamento dei singoli servizi presso le filiali e le loro modificazioni;

stabilisce le condizioni per le operazioni ed i servizi secondo i criteri fissati dal Comitato direttivo;

ordina verifiche, ispezioni e inchieste;

provvede alla destinazione ed al trasferimento del personale di grado non direttivo;

concede la facoltà di firma agli impiegati, per gli effetti di cui all'art. 39;

accetta le dimissioni volontarie del personale di qualunque grado dopo averne informato, per quanto riguarda il personale direttivo ed equiparato, il Consiglio di amministrazione;

delibera sulle proposte di affitto dei beni immobili del Banco;

consente la cessione di crediti, previo pagamento integrale;

consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento immobiliare;

consente, nei limiti della propria competenza, gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria; le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali;

consente la cancellazione di iscrizioni, la surrogazione ed ogni altra formalità ipotecaria nonchè la restituzione di pegni, quando il credito sia integralmente pagato, anche mediante cessione, o quando sia stato ceduto o transatto con deliberazione dell'organo competente;

autorizza l'adesione alle liquidazioni di crediti nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Art. 35. — Il direttore generale ha alle sue dipendenze, per l'esercizio delle proprie funzioni, i membri della Direzione centrale, i capi servizio ed altri funzionari di grado direttivo od equiparato addetti alla Direzione generale.

Potrà essere nominato, su proposta del direttore generale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, un vice direttore generale, che lo coadiuvi, lo assista e lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza di tale nomina, il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore centrale più anziano nel grado.

Art. 38. — Le singole Direzioni delle sedi, succursali ed agenzie, usando della firma collettiva, come prescritto dall'art. 39, hanno di fronte ai terzi la rappresentanza della filiale a cui sono preposte per gestirne gli affari ed eseguire le operazioni contemplate nell'art. 6 del presente statuto, entro i limiti delle autorizzazioni ricevute.

Esse adempiono inoltre ai seguenti compiti:

dànno esecuzione alle deliberazioni ed alle istruzioni degli organi superiori;

provvedono ad assicurare il normale svolgimento dei servizi;

rilasciano mandato ad avvocati e procuratori, anche se facenti parte del ruolo speciale del Banco, per la difesa e la rappresentanza dell'istituto nei giudizi contestati ad istanza o nei confronti della filiale;

promuovono le azioni giudiziarie in primo grado di giurisdizione per il recupero di crediti e, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, propongono qualunque gravame e qualsiasi altra azione;

provvedono in caso di urgenza a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali necessari alla tutela degli interessi del Banco, riferendone alla Direzione generale, che ne informa il presidente;

effettuano qualunque operazione interessante la propria filiale presso i Ministeri, le amministrazioni e gli uffici pubblici, gli enti pubblici, gli enti morali ed in genere presso qualunque amministrazione, niuna esclusa od eccettuata;

autorizzano il tramutamento al portatore di titoli nominativi di proprietà del Banco;

esercitano le funzioni gerarchiche ed adottano i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, in conformità dei poteri loro conferiti.

I preposti alle rappresentanze hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti con lo speciale mandato.

Art. 39. — La facoltà di firmare in nome del Banco, oltre che al presidente del Consiglio di amministrazione, ed in caso di assenza o di impedimento al vice presidente, spetta:

singolarmente:

al direttore generale, o in caso di assenza o di impedimento a chi lo sostituisce a norma dell'art. 35, per la Direzione generale, per gli uffici di rappresentanza della Direzione generale e per tutte le filiali;

collettivamente:

a) per la Direzione generale:

1) a due direttori centrali;

2) ad un direttore centrale o ad un capo servizio, congiuntamente ad un funzionario di grado direttivo od equiparato addetto alla Direzione generale, al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

b) per le sedi, succursali ed agenzie:

1) ai direttori e vice direttori congiuntamente fra loro; ad uno di essi od all'agente congiuntamente ad un impiegato, al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

2) ad un direttore centrale o ad un ispettore congiuntamente ad un direttore, vice direttore, agente od impiegato, al quale sia stata conferita la facoltà di firma.

La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco da due delle persone innanzi indicate, con la osservanza delle norme suddette.

La facoltà di firma per i direttori, vice-direttori, agenti e per gli impiegati autorizzati è limitata alla filiale a cui essi appartengono ed a quelle che ne dipendono.

La cessazione della facoltà di firma presso una determinata filiale importa la cessazione della facoltà di firma presso le filiali che ne dipendono.

La facoltà di firma può essere estesa anche a filiali diverse da quelle presso le quali deve normalmente essere esercitata.

Presso l'ufficio di rappresentanza della Direzione generale in Roma la firma è demandata al direttore dell'ufficio e ad altro funzionario al quale sia stata conferita la facoltà di firma; presso gli uffici di rappresentanza del Banco all'estero la facoltà di firma è esercitata nei modi e nei limiti indicati nei singoli atti di procura in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 46. — Nella sede centrale della Sezione è istituito un Comitato centrale del credito agrario presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente o da un consigliere di amministrazione all'uopo delegato dal presidente, formato da sette o più componenti nominati dal Consiglio di amministrazione del Banco fra i più provetti agricoltori, tecnici agricoli e dell'industria peschereccia e rappresentanti dei produttori agricoli per le singole regioni in cui opera la Sezione. I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'ispettore agrario compartimentale della Campania è membro di diritto del Comitato.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 61. — La Sezione di credito industriale è stata istituita con decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244; ha patrimonio proprio e gestione distinta da quella del Banco.

Esercita il credito a favore di imprese industriali ed in conformità delle disposizioni di legge.

La Sezione ha la propria sede centrale presso la Direzione generale del Banco e per le sue operazioni si avvale delle filiali del Banco stesso, le quali agiscono come uffici della Sezione.

Art. 62. — Il patrimonio della Sezione è costituito dal fondo di dotazione di 200 milioni, previsto dal decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, e dai fondi di riserva costituiti ai sensi delle disposizioni di legge.

Per l'esercizio della sua attività la Sezione si vale anche:

del fondo di garanzia di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, del fondo di garanzia costituito ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nonchè di quelli che per lo stesso scopo potranno essere costituiti in avvenire;

dell'emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

e di quegli altri mezzi che le siano attribuiti dal Banco, con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle sue norme statutarie.

Art. 63. — Per le operazioni di finanziamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è istituito presso la sede centrale della Sezione un Comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente o da un consigliere di amministrazione all'uopo delegato dal presidente.

Il Comitato tecnico consultivo è costituito da cinque componenti e cioè dal presidente o da chi lo sostituisce e da quattro componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui uno scelto nel proprio seno e tre scelti tra le persone che abbiano particolare competenza della materia.

Detto Comitato:

a) dà parere sulle richieste di finanziamento in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 nonchè su quelle comunque a valere su fondi raccolti o forniti direttamente dal Banco; le decisioni relative restano di competenza degli organi amministrativi del Banco;

b) se richiesto, dà parere consultivo su questioni che interessino in genere l'attività della Sezione.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 64. — Il Comitato di cui all'articolo precedente assume carattere amministrativo e deliberante in tutti i casi previsti dalle leggi e con le integrazioni, nella sua composizione, disposte dalle leggi stesse.

Art. 66. — Alla fine dell'esercizio viene compilato il bilancio ed il conto economico della Sezione di credito industriale.

Le perdite eventualmente accertate su operazioni assistite dalla garanzia parziale o totale dello Stato saranno addebitate secondo le norme di legge relative.

Gli utili netti annuali:

per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

per le operazioni effettuate con le disponibilità di cui al penultimo ed ultimo comma del precedente art. 62;

per tutte le operazioni effettuate in base a disposizioni di legge e quando non sia espressamente stabilito dalle disposizioni stesse;

verranno ripartiti come segue:

a) 6/10 al fondo di riserva della Sezione;

b) 2/10 per l'istituzione di premi di incoraggiamento a favore di aziende industriali meritevoli;

c) 2/10 per premi alle obbligazioni emesse ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, e secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione del Banco.

Art. 68. — Gli utili netti risultanti dal bilancio e dal conto economico sono ripartiti come segue:

5/10 al fondo di riserva ordinario ed ai fondi speciali di cui alla lettera *c*) dell'art. 5;

3/10 ad erogazioni di carattere benefico, assistenziale e culturale; sono compresi in tale quota i contributi da elargire per incoraggiare studi, ricerche e pubblicazioni di carattere economico e quelli a favore delle istituzioni di assistenza e di previdenza del personale;

1/10 ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno;

1/10 a disposizione del Consiglio di amministrazione per accantonamenti ed ammortamenti straordinari.

Art. 76. — Le incompatibilità per i dipendenti del Banco sono quelle previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e dal regolamento del personale.

Per il personale dei ruoli tecnici, per il quale sia richiesta l'iscrizione in albi professionali, le incompatibilità sono altresì quelle contemplate dalle rispettive leggi.

E' fatto divieto ai dipendenti di esercitare industrie e commerci in nome proprio o altrui e di occuparsi di affari o di esercitare qualsiasi altra attività in contrasto con gli interessi dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2405)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1949.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle pere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta :

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica alla esportazione delle pere.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto diretto all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.
Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, non bacati, puliti, asciutti, turgidi, di forma e aspetto normali in rapporto alla varietà, di giusta maturazione commerciale, organoletticamente non alterati, esenti da ammaccature, da screpolature, abrasioni e lesioni non cicatrizzate, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo notevole l'aspetto.

I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buone condizioni sui mercati di destinazione.

I frutti contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Le pere destinate ad uso industriale possono essere di circonferenza anche inferiore al minimo stabilito per quelle destinate al consumo allo stato fresco, purchè i frutti abbiano i requisiti seguenti: sani, resistenti al viaggio, non alterati nel sapore.

Art. 3.
Qualifiche di selezione.

Possono essere distinti con qualifica « extra » i frutti che, oltre a possedere requisiti di cui all'articolo precedente, siano immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Art. 4.
Categorie di calibrazione.

Salvo quanto è previsto al successivo quarto comma, devono essere esclusi dall'esportazione i frutti di circonferenza inferiore a cm. 14 intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

Dalla qualifica « extra » vanno esclusi i frutti di circonferenza inferiore a cm. 17,5.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie:

con circonferenza superiore a 25 cm. da distinguersi con le lettere *AAA*;

con circonferenza da 23 a 25 cm. da distinguersi con le lettere *AA*;

con circonferenza da 21 a 23 cm. da distinguersi con la lettera *A*;

con circonferenza da 17,5 a 21 cm. da distinguersi con la lettera *B*;

con circonferenza da 14 a 17,5 cm. da distinguersi con la lettera *C*.

E' ammessa una categoria supplementare per i frutti da 12 a 14 cm. di circonferenza da esportare sino a tutto luglio e che dovrà essere distinta con le cifre 12-14. Per le pere di varietà « Moscatelle » e similari esportate sino a tutto luglio, è ammessa la categoria di calibrazione 10-12 da distinguere con le stesse cifre.

Art. 5.
Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

1. — Per il prodotto di qualifica « extra »: 6 % in numero di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli previsti all'art. 3 per tale qualifica di selezione ma non inferiori a quelli minimi previsti all'art. 2.

2. — Per prodotto senza qualifica:

a) 6 % in numero, di frutti aventi requisiti anche inferiori a quelli minimi previsti all'art. 2, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume e da lesioni non cicatrizzate;

b) 20 % in numero, di frutti con lesioni ben cicatrizzate e profonde non oltre mm. 4.

3. — 10 % in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di un cm. ai limiti fissati per ciascuna categoria di grossezza prevista all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza previsto dallo stesso art. 4.

Art. 6.
Imballaggi.

Per l'esportazione delle pere, devono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1) *Cassettina con coperchio*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 6-13 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 8; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 5; fondo e coperchio di 3-4 elementi longitudinali spessi mm. 5 intervallati al massimo di mm. 10 con tre listelli trasversali larghi cm. 3.

2) *Cassetta aperta accatastabile*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 7-15 e le seguenti caratteristiche: testate di uno o due pezzi uguali spessi mm. 5 combacianti oppure, per le cassette accatastabili di altezza superiore a cm. 13, intervallati di mm. 10; fiancate di uno o due pezzi uguali, spessi mm. 8 combacianti oppure, per le cassette accatastabili di altezza superiore a cm. 13, intervallati di mm. 10; fondo di più pezzi trasversali combacianti spessi mm. 5 inchiodati sotto alle fiancate e due listelli longitudinali esterni larghi non meno di cm. 3, spessi mm. 8 inchiodati e aggraffati alle testate; quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di cm. 4, sporgenti superior-

mente di cm. 3-4; quattro listelli esterni larghi cm. 2-5 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure, per le cassette accatastabili di altezza inferiore a cm. 13, smussatura delle tavolette esterne del fondo, in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio fra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta per facilitare l'accatastamento.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e sul lato interno di due listelli orizzontali, larghi cm. 2 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiori e inferiori dell'imballaggio.

3) *Gabbia aperta accatastabile o chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-14-16-20 e le seguenti caratteristiche: testate di uno o due pezzi uguali spessi mm. 6 combacianti oppure intervallati al massimo di cm. 2; fiancate formate di due listelli orizzontali larghi cm. 3, spessi mm. 9-10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio e di listelli verticali interni, di uguale larghezza, spessi mm. 5 intervallati al massimo di cm. 2; i listelli verticali interni possono essere sostituiti da una tavoletta dello stesso spessore, intervallata non più di cm. 2 da ciascuno dei cantonali o inchiodata agli stessi, oppure sostituiti da lamine di legno tranciato intrecciante; fondo e coperchio — questo ultimo per la gabbia chiusa — di più pezzi trasversali di uguale larghezza, spessi mm. 5, intervallati non più di cm. 2 e rinforzati da tre listelli longitudinali esterni, larghi cm. 2 e spessi mm. 5; i due listelli laterali del fondo devono essere aggraffati alle fiancate mediante una reggetta metallica; quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati uguali di cm. 3.

Per le gabbie accatastabili i cantonali devono sporgere superiormente cm. 2,5, mentre sul fondo, agli angoli, dovranno essere applicati quattro listelli paralleli al lato interno dei cantonali per consentire l'accatastamento dei colli ed assicurarne la stabilità.

Detto imballaggio potrà essere costruito con fiancate e testate formate da tre listelli orizzontali eguali e spessi mm. 7 ed intervallati di un cm., quando l'altezza della gabbia è di cm. 20.

4) *Gabbia aperta*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 54, larghezza cm. 34,5, altezza cm. 18-24-30 e le seguenti caratteristiche: testate e fiancate formate da tre o quattro listelli orizzontali di uguale larghezza e non inferiore a cm. 5, spessi mm. 8 intervallati fra loro al massimo di cm. 2; fondo formato da listelli longitudinali o trasversali di larghezza non inferiore a cm. 5 e spessi mm. 8 intervallati fra loro al massimo di cm. 2; due listelli trasversali o longitudinali di rinforzo fissati alle estremità larghi cm. 4 e spessi mm. 8; quattro cantonali interni a sezione triangolare con i lati uguali di cm. 4; due listelli larghi cm. 4 e spessi mm. 8 inchiodati orizzontalmente sui listelli superiori delle testate e sui cantonali.

5) *Cassa chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 29, altezza cm. 21,5-26,5 e le seguenti caratteristiche: testate di uno o due pezzi combacianti disposti orizzontalmente o verticalmente spessi cm. 1,5; fiancate di due o tre pezzi uguali spessi mm. 8 ed intervallati al massimo di mm. 5; coperchio e fondo di due o tre pezzi longitudinali uguali ed intervallati al massimo di mm. 5, spessi mm. 6-7; alle estremità del coperchio e fondo, listelli trasversali larghi mm. 30 e spessi mm. 6, per dare maggiore robustezza all'imballaggio.

Se le testate sono di due pezzi, devono essere rinforzate da due listelli verticali od orizzontali — a seconda che le due tavolette siano disposte orizzontalmente o verticalmente — larghi cm. 3 e spessi mm. 6, inchiodati esternamente alle estremità della testata stessa.

Gli imballaggi nonchè gli addobbi e il materiale d'impacco, devono essere nuovi, puliti, asciutti, inodori; tutte le chiodature devono essere fatte a regola d'arte.

Gli spessori sopra indicati valgono per gli imballaggi costruiti in pioppo, abete o altre essenze dolci; per quelli costruiti in faggio o in altre essenze dure, devono essere ridotti del 20 %; altrettanto si dica per i lati uguali dei cantonali.

La tara degli imballaggi compresi gli addobbi e il materiale d'impacco, non deve superare:

a) 20 % del peso lordo per gli imballaggi con impacco di frutti ad uno strato e per la cassa chiusa;

b) 15 % del peso lordo in tutti gli altri casi.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano ad esigenze del traffico e può limitare altresì, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, i tipi di imballaggi da usare.

Art. 7.

Impacco.

Nei vari imballaggi chiusi i frutti debbono essere disposti in strati ordinati e preferibilmente con disposizione diagonale mentre in quelli aperti, è ammesso anche l'impacco alla rinfusa.

In ambedue i casi la massa deve risultare omogenea per qualifica e grossezza sia negli strati superiori che inferiori.

E' vietato l'impacco ad un solo strato delle pere di circonferenza inferiore a cm. 21, a meno che non sia espressamente richiesto dai Paesi importatori.

I frutti di qualifica « extra », tranne che per le spedizioni verso la Svizzera, devono essere singolarmente avvolti in carta velina bianca ad eccezione di quelli dello strato superiore che possono essere incartati solo per metà.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi.

E' necessario l'uso di materiale di protezione atto ad evitare danneggiamenti dei frutti nell'imballaggio.

Fermo restando l'osservanza dei requisiti stabiliti all'art. 2, è ammessa l'esportazione delle pere alla rinfusa in vagoni. Il carico deve in tal caso essere fatto a regola d'arte.

Nell'esecuzione del carico è obbligatoria l'adozione degli accorgimenti seguenti:

1) i vagoni devono essere accuratamente puliti;

2) sul pavimento sarà disposto un sufficiente strato di paglia o altro materiale idoneo inodoro e al disopra di questo un foglio di carta pesante il quale deve anche rivestire le pareti sino a cm. 10 al disopra dell'altezza del carico;

3) a carico ultimato deve essere disteso un altro foglio di carta a protezione dei frutti;

4) il carico non deve superare q.li 60 per vagone.

Art. 8.
Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di impresa dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio limitatamente ad uno per esportatore quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e commercio (Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi) e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero;

c) prodotto, varietà ed eventualmente zona di produzione;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto dall'art. 4;

f) numero dei frutti limitatamente al prodotto impaccato nella cassettina descritta al n. 1 e nella cassa chiusa descritta al n. 5, dell'art. 6;

g) ogni altra indicazione richiesta da consuetudini dei mercati importatori purchè non sia in contrasto con quelle previste alle lettere precedenti.

Tali indicazioni devono figurare nell'ordine che precede, su una delle testate ed eventualmente su etichetta di carta bene incollata; possono essere ripetute anche sull'altra testata.

Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 3 o 5 se applicato sulle cassettine con coperchio e di cm. 5 o 7 se applicato sugli altri tipi di imballaggi. Le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere di caratteri alti almeno cm. 1 e quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), almeno cm. 1,5.

Qualora le indicazioni di cui sopra non possono essere tutte contenute sulla testata, quelle di cui alle lettere *b*) e *g*) dovranno essere apposte su una delle fiancate.

Art. 9.
Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli sui mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando ogni accorgimento atto ad evitare danni al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Per le pere destinate ad uso industriale deve essere richiesta tempestivamente specifica autorizzazione all'Istituto nazionale per il commercio estero, via Torino n. 107 Roma. Tali spedizioni, comunque, sono subordinate all'accertamento che esse siano indirizzate a ditte notoriamente attrezzate per la industrializzazione del prodotto.

La destinazione di tale merce, quale risulta dal certificato di ispezione e dai documenti di trasporto non può essere variata durante il percorso.

Art. 10.
Controllo.

Tutte le spedizioni di pere dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco e presso gli aeroporti per le spedizioni effettuate a mezzo di aerei. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale delle Dogane.

Chiunque intenda esportare pere deve notificare all'ufficio di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo all'ufficio di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini degli articoli 2 e 14 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso l'ufficio di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Nel caso che il controllo non possa essere eseguito nell'ora fissata nella richiesta, gli organi preposti al controllo stesso notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce,

dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare e via aerea sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, direttamente dagli ispettori dell'I.C.E. alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione ammessi a fruire della tassazione unica è consentita l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di pere spedite all'estero da altre stazioni distanti dalle zone di produzione e che non siano ammesse alla tassazione unica, il controllo deve essere richiesto all'ufficio dell'I.C.E. competente secondo la tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato su certificato d'ispezione.

Le partite di pere debbono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la qualità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del regio decreto legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dallo Stato, delle partite di pere che non siano accompagnate dal certificato d'ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 15 giugno 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Tabella degli uffici di controllo permanenti dell'I.C.E.

Roma Via Torino, 107 - Telef. 42361 - 42588 - 42589 43150 - 43271 - 43519 43821 - 43679.
Ancona Corso Garibaldi, 9 Telef. 2857.
Bari Corso Cavour, 2 Telef. 12463.
Bologna Via Pignattari, 1 Telef. 25721.
Catania Via Musumeci, 105 - Telef. 11221.
Firenze, via De' Saponai, 1 - Edificio Camera di commercio Telef. 27074 - 27075.
Genova - A. C. Depot, Darsena - Via Gramsci - Telef. 62019
Messina Via XXIV Maggio, 21 Telef. 13158.
Milano Via Giuseppe Mazzini, 15 Telf. 17191.
Napoli Corso Umberto I, 167 Telef. 24899.
Palermo Via F. Crispi, 128 Telf. 10647.
Pisa Via F. Crispi, 29 Telef. 3574.
Reggio Calabria Via Vitt. Emanuele, 99 - Telef. 1971.
San Benedetto del Tronto Via F. Crispi, 39 - Telef. 154.
Savona Via Chiodo, 2 Telef. 21996.
Siracusa - Via Duca degli Abruzzi, 4 Telef. 1390.
Torino - Via Cavour, 8 - Telef. 553322.
Trento presso Camera di commercio industria e agricoltura.
Trieste Via San Nicolò, 7, presso Osservatorio Fitopatologico Telef. 3984.
Verona presso Magazzini generali - Telef. 2220.

L'Istituto nazionale per il commercio estero si riserva, in rapporto alle esigenze del traffico, di istituire eventualmente altri uffici temporanei a carattere stagionale nelle principali zone di produzione o di apportare modifiche alla tabella di cui sopra.

Il Ministro: BERTONE

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1949.

Modificazione all'organizzazione degli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica della regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visti i decreti Ministeriali 19 settembre 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945), 15 maggio 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1946) e 20 luglio 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1948), sulla istituzione e ordinamento degli Uffici provinciali per l'assistenza post-bellica;

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946 è inserito il seguente comma dopo il comma secondo:

« Per gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica di Trento e di Bolzano, capi degli uffici stessi sono rispettivamente il Commissario e il Vice commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige ».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto Ministeriale 15 maggio 1946, modificato dal decreto Ministeriale 20 luglio 1948, è aggiunto il seguente comma:

« Alle sedute dei Comitati provinciali dell'assistenza post-bellica di Trento e di Bolzano, in luogo del ragioniere capo della Prefettura, partecipa, con voto consultivo, un funzionario di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige. I Comitati provinciali dell'assistenza post-bellica di Trento e di Bolzano sono presieduti rispettivamente dal Commissario e dal Vice commissario del Governo o, in caso di assenza o impedimento, o, per loro delega, dai direttori degli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica di Trento e di Bolzano ».

Roma, addì 15 giugno 1949

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2451)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Milano a gestire in Milano Magazzini generali pel deposito di merci varie.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Milano per essere autorizzato ad istituire e gestire in Milano, via Ripamonti n. 37, nei locali di sua proprietà, Magazzini generali pel deposito di merci varie;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano nella riunione del 31 agosto 1948 che esprime al riguardo parere favorevole limitatamente alle merci che costituiscono l'oggetto specifico dell'attività del Consorzio a' sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Considerato che pei Magazzini generali della provincia di Milano vige la tariffa unica, approvata col decreto Ministeriale 25 maggio 1948, modificata con successivo decreto 29 dicembre stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Milano è autorizzato ad istituire e gestire in Milano, via Ripamonti, 37, angolo via Isonzo, Magazzini generali pel deposito delle merci varie che costituiscono l'oggetto specifico dell'attività del Consorzio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, più volte citato.

Il tariffario sottoposto dagli interessati in allegato alla istanza di cui nelle premesse si intende pertanto limitato alle merci di cui al comma precedente.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano nella citata riunione del 31 agosto 1948, e le tariffe vigenti per gli altri Magazzini generali della provincia di Milano ai sensi del citato decreto Ministeriale 29 dicembre 1948.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano proporrà entro sei mesi, al Ministero, la forma e l'ammontare della cauzione, che il Consorzio agrario provinciale di Milano è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 27 giugno 1949:

Sartori Lucio, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di Massa, è traslocato nel comune di Aulla, stesso distretto;

Giarrizzo Michelangelo, notaio residente nel comune di Montelepre, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Marineo, stesso distretto;

Parisio Antonio, notaio residente nel comune di Bagnone, distretto notarile di Massa, è traslocato nel comune di Corteolona, distretto notarile di Pavia;

Tuccari Michele, notaio residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma;

Bracco Giuseppe, notaio residente nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Rivarolo Canavese, stesso distretto.

(2474)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia economica presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia economica, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2475)

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante la cattedra di storia del diritto italiano, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2476)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato Consolidato 3,50 % (1906), n. 454494 di annue L. 45,50, intestato a Pellegrini Desiderio fu Luigi, domiciliato a Giglio Isola (Grosseto), ed ipotecato a favore dell'Amministrazione delle poste per la cauzione dovuta da Pellegrini Cesare fu Luigi quale contabile pel servizio postale e telegrafico.

Poichè il detto certificato è mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 141

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 1° luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,675 ex
Id. 3,50 % 1902	71,55 ex
Id. 3 % lordo	50,90
Id. 5 % 1935	97,375 ex
Redimibile 3,50 % 1934	73,625 ex
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,675 ex
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,575 ex
Id. 5 % 1936	94,15 ex
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,625
Id. 5 % convertiti 1951	100,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 1° luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palermo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 32 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 28 giugno 1948, col quale è stato indetto concorso per titoli per il posto di ufficiale sanitario del comune di Palermo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palermo è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Micale Mario, prefetto.

Componenti:
prof. dott. Buonomini Giulio, docente di igiene nella Università di Pisa;
prof. dott. Ascoli Maurizio, docente di clinica medica nell'Università di Palermo;
dott. Liotta Mario, vice prefetto;
dott. De Grazia Giuseppe, medico provinciale;
dott. Rossi Pietro, medico provinciale;
prof. dott. Cramarossa Saladino, ufficiale sanitario di Roma.

Segretario:
dott. Mancuso Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2362)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Padova in data 20 maggio 1948, n. 39945, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Ferrante Francesco, vice prefetto.

Componenti:
dott. Carvin Ludovico, medico provinciale;
prof. Revoltella Giovanni Battista, docente di clinica ostetrica;
prof. Spanio Pietro, libero esercente specializzato in ostetricia;
Facchinato Gilda, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Umberto Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2363)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, concernente modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore delle imposte dirette;
Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, concernente norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze Direzione generale delle imposte dirette, Divisione IV, oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero Direzione generale delle imposte dirette, Divisione IV man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno indicare il proprio recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

3) certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civili e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati debbono essere legalizzati dal prefetto;

6) titolo originale di studio o copia di esso autenticata da notaio la cui firma dovrà essere debitamente legalizzata;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare;

8) fotografia di epoca recente dell'aspirante, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio. La firma del pubblico ufficiale dovrà essere debitamente legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti dovranno essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, a termini dell'art. 14, del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, consisteranno in due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi), sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alla finanza locale e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali; elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte e le eventuali altre sedi di esame, oltre quella di Roma, in relazione al numero ed alla residenza degli aspiranti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, dovrà essere conseguita una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuta l'idoneità alle funzioni di esattore, sarà approvato con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'Albo nazionale degli esattori.

Art. 12.

Agli esami, di cui al presente decreto, sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1949
Registro Finanze n. 9, foglio n. 362. — LESCU

(2484)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso a cento posti di direttore di 3ª classe o di segretario capo nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1948, registro n. 3, foglio n. 249, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a cento posti di direttore di 3ª classe o di segretario capo nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1949, registro n. 5, foglio n. 67, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della suddetta Commissione;

Considerato che i candidati dott. Gallo Enrico e dott. Silvestrelli Marcello sono stati dichiarati vincitori del concorso a trentatre posti di direttore di 2ª classe, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1948, registro n. 3, foglio n. 248, ed è stata pertanto ad essi conferita la qualifica di direttore di 2ª classe, con decreto Ministeriale 7 maggio 1948, in corso di registrazione;

Riconosciuta la regolarità dello svolgimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a cento posti di direttore di 3ª classe o di segretario capo nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1948 nelle premesse citato:

1. Festa Lucio	con punti	21,65	su 24
2. Volpe Francesco	»	21 —	»
3. Carillo Antonio	»	20,65	»
4. Ronchi Nicola	»	20,52	»
5. Ferrari Domenico	»	20,50	»
6. Beretta Luigi	»	20 —	»
7. Raimondi Giuseppe	»	19,40	»
8. Anitori Alberto	»	19,25	»
9. Casabona Luigi	»	19,20	»
10. Giacalone Giovanni	»	19,10	»

11. Cerchio Francesco . . . con punti 19,07 su 24
12. Regè Ettore . . . . » 19,05 »
13. Giusti Domenico . . . . » 18,90 »
14. Botta Mario . . . . » 18,85 »
15. Zaggia Giuseppe . . . » 18,65 »
16. Gambetta Renato . . » 18,50 »
17. De Negri Enzo . » 18,48 »
18. Gallo Enrico . . » 18,47 »
19. Comello Valentino . » 18,45 »
20. Mazzola Annibale . . » 18,42 »
21. Renzi Renzo . » 18,40 »
22. Lello Enrico . » 18,30 »
23. Gianferrara Filippo . » 18,27 »
24. Spinola Gastone » 18,25 »
25. Casiello Romolo » 18,20 »
26. Carta Gavino » 17,95 »
27. Lenzi Romolo » 17,80 »
28. Pistone Aristide » 17,70 »
29. Silvestrelli Marcello » 17,65 »
30. Coletta Sergio » 17,60 »
31. Gheri Ottavio » 17,50 »
32. Iacobi Cesare 17,40 »
33. Paduan Antonio » 17,35 »
34. Setari Vincenzo » 17,33 »
35. D'Alessandro Enrico » 17,30 »
36. Giannella Nicola » 17,20 »
37. Dalla Montà Renzo » 17,15 »
38. Pieroni Geo Leopoldo » 17,13 »
39. Fabbro Luigi » 17,10 »
40. De Denaro Bruno » 17,05 »
41. Brancacci Ermete » 16,91 »
42. Del Zoppo Aurelio » 16,90 »
43. Omodeo Zorini Girolamo » 16,80 »
44. Campolonghi Ugo » 16,75 »
45. Priolo Gaetano » 16,70 »
46. Scifo Alfonso » 16,67 »
47. Masini Gino » 16,65 »
48. Honorati Marcello » 16,60 »
49. Miglia Edvino » 16,50 »
50. Papa Fulvio » 16,15 »
51. Rebuzzi Arturo . » 16,05 »
52. Veronesi Giovanni . » 15,95 »
53. Cesaris Giovanni » 15,90 »
54. Ravani Cesare » 15,80 »
55. Passarelli Umberto » 15,75 »
56. Campagna Roberto » 15,73 »
57. Fertilio Ferruccio . » 15,72 »
58. Gatti Aronne » 15,70 »
59. Fabris Giuseppe » 15,65 »
60. Geraci Giuseppe » 15,55 »
61. Panza Luigi . . » 15,50 »
62. Tarentini Luigi » 15,45 »
63. Meniconi Guido » 15,30 »
64. Ofrias Pietro » 15,05 »
65. Fiori Alessandro » 14,98 »
66. Canna Fede » 14,80 »
67. Manzoni Pietro » 14,65 »
68. De Berardinis Aristide » 14,60 »
69. Secchi Costantino » 14,55 »
70. Lonardo Oscar . . » 14,10 »
71. Gieri Giovanni » 14,05 »
72. Donati Ugo . . » 14,03 »
73. Loi Libero . . . . » 14— »

Art. 2.

I sottonotati candidati sono, in conseguenza, dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso e ad essi è conferita, a decorrere dall'8 maggio 1948, la qualifica a fianco di ciascuno indicata, con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381:

1. Festa Lucio direttore di 3ª classe;
2. Volpe Francesco segretario capo;
3. Carillo Antonio direttore di 3ª classe;
4. Ronchi Nicola - direttore di 3ª classe;
5. Ferrari Domenico segretario capo;
6. Beretta Luigi - segretario capo;
7. Raimondi Giuseppe segretario capo;
8. Anitori Alberto direttore di 3ª classe;
9. Casabona Luigi - direttore di 3ª classe;
10. Giacalone Giovanni direttore di 3ª classe;
11. Cerchio Francesco - segretario capo;
12. Regè Ettore segretario capo;
13. Giusti Domenico direttore di 3ª classe;
14. Botta Mario direttore di 3ª classe;
15. Zaggia Giuseppe direttore di 3ª classe;
16. Gambetta Renato segretario capo;
17. De Negri Enzo segretario capo;
18. Comello Valentino segretario capo;
19. Mazzola Annibale segretario capo;
20. Renzi Renzo direttore di 3ª classe;
21. Lello Enrico direttore di 3ª classe;
22. Gianferrara Filippo segretario capo;
23. Spinola Gastone direttore di 3ª classe;
24. Casiello Romolo segretario capo;
25. Carta Gavino direttore di 3ª classe;
26. Lenzi Romolo direttore di 3ª classe;
27. Pistone Aristide segretario capo;
28. Coletta Sergio - segretario capo;
29. Gheri Ottavio direttore di 3ª classe;
30. Iacobi Cesare segretario capo;
31. Paduan Antonio segretario capo;
32. Setari Vincenzo segretario capo;
33. D'Alessandro Enrico direttore di 3ª classe;
34. Giannella Nicola - segretario capo;
35. Dalla Montà Renzo segretario capo;
36. Pieroni Geo Leopoldo segretario capo;
37. Fabbro Luigi segretario capo;
38. De Denaro Bruno direttore di 3ª classe;
39. Brancacci Ermete direttore di 3ª classe;
40. Del Zoppo Aurelio segretario capo;
41. Omodeo Zorini Girolamo - direttore di 3ª classe;
42. Campolonghi Ugo direttore di 3ª classe;
43. Priolo Gaetano - direttore di 3ª classe;
44. Scifo Alfonso - direttore di 3ª classe;
45. Masini Gino - segretario capo;
46. Honorati Marcello - segretario capo;
47. Miglia Edvino segretario capo;
48. Papa Fulvio - segretario capo;
49. Rebuzzi Arturo segretario capo;
50. Veronesi Giovanni segretario capo;
51. Cesaris Giovanni segretario capo;
52. Ravani Cesare segretario capo;
53. Passarelli Umberto direttore di 3ª classe;
54. Campagna Roberto segretario capo;
55. Fertilio Ferruccio direttore di 3ª classe;
56. Gatti Aronne - segretario capo;
57. Fabris Giuseppe direttore di 3ª classe;
58. Geraci Giuseppe - segretario capo;
59. Panza Luigi - segretario capo;
60. Tarentini Luigi - segretario capo;
61. Meniconi Guido direttore di 3ª classe;
62. Ofrias Pietro segretario capo;
63. Fiori Alessandro segretario capo;
64. Canna Fede - segretario capo;
65. Manzoni Pietro segretario capo;
66. De Bernardinis Aristide segretario capo;
67. Secchi Costantino - segretario capo;
68. Lonardo Oscar - segretario capo;
69. Gieri Giovanni - segretario capo;
70. Donati Ugo segretario capo;
71. Loi Libero segretario capo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1949

Il Ministro: FANFANI

(2425)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.